

## REGOLAMENTO (CE) N. 358/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

## relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, scade il 31 marzo 2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento<sup>(2)</sup>,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

- la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,
- la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,
- la copertura in comune di certi tipi di rischi,
- il regolamento dei sinistri,
- il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,
- i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) In virtù del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni<sup>(3)</sup>. Il regolamento (CEE) n. 3932/92, modificato

(3) Il regolamento (CEE) n. 3932/92 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferite dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata.

(4) Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione<sup>(4)</sup> al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 3932/92. Il 15 dicembre 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla relazione della Commissione<sup>(5)</sup>. Il 19 maggio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione<sup>(6)</sup>. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione sul regolamento con le parti interessate, compresi rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il 9 luglio 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un progetto del presente regolamento, invitando gli interessati a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2002.

(5) Un nuovo regolamento deve soddisfare il duplice requisito di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa. Si deve inoltre tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione dal 1992 in poi e dei risultati delle consultazioni sulla relazione del 1999 e di quelle che si sono tenute in vista dell'adozione del presente regolamento.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 163 del 9.7.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> COM(1999) 192 def.

<sup>(5)</sup> CES 1139/99.

<sup>(6)</sup> PE A5 — 0104/00.